



# COMUNE DI CASTELLANA SICULA

## PROVINCIA DI PALERMO



### UFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP

P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 tel.: 0921558232 Fax 0921762007

PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it

e-mail: [pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it](mailto:pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it) - sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

Castellana Sicula lì, 06/03/2017  
Prot\_ generale n° 2592

**Spett.le Impresa edile Riggi**

PEC: [impresaedileriggi@pec.it](mailto:impresaedileriggi@pec.it)

Trasmesso a mezzo

FAX al n°

Racc. A.R.

a mano

PEC

e-mail

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'appalto dei lavori di "Ricostruzione della palestra a servizio dell'edificio scolastico sito in c.da Frazzucchi" - **risposta a vs richiesta chiarimenti. - CIG: 69674834DC**

Ad evasione della vs richiesta chiarimenti datata 27/02/2017 e pervenuta a mezzo PEC in pari data e facendo seguito ai colloqui già intercorsi per le vie brevi, con la presente si ribadisce quanto segue:

**1° quesito:** *in merito alla categoria OS32 sul bando di gara viene riportato che se la ditta è in possesso della categoria OG1 con almeno la III di classifica, può partecipare senza dichiarare il subappalto al 100% e/o senza associarsi con alcuna impresa che possiede la SOA per la categoria OS32, invece sulla gazzetta ufficiale numero 08, viene esplicitamente scritto che la categoria in questione è scorporabile. A quale dei due documenti devo far riferimento per partecipare alla gara di appalto?*

*Non essendo in possesso della categoria OS32, devo costituire associazione temporanea o posso partecipare dichiarando di assumere le lavorazioni in proprio avendo la classifica IV Bis della categoria OG1?*

A tal riguardo si evidenzia che con l'entrata in vigore del del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 pubblicato sulla GUI 4 del gennaio 2017, n. 3 (*Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*) le categorie **OS32** ed **OG11** devono essere posseduti dall'esecutore (requisito di esecuzione) vedi art. 1 c.1 del predetto DM 248/2016.

Si coglie l'occasione ancora di precisare che in forza del predetto decreto le categorie **OS32** (24,63%) ed **OG11** (14,88%) essendo > del 10% non sono avallabili ed inoltre è subappaltabile solamente una delle due predette categorie ad imprese in possesso della relativa classificazione e non entrambe contemporaneamente in quanto si supererebbe la percentuale massima del 30%.

Tanto si doveva per i provvedimenti di propria competenza.

In fede

**L'Ingegnere Capo - RUP**  
PhD. Ing. Pietro Conoscenti

